



Berna,

Ai partiti politici,  
alle associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,  
alle associazioni mantello svizzere dell'economia,  
alle cerchie interessate

## **Revisione totale della legge sulla cittadinanza Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione si svolge al 22 marzo 2010.

A seguito della revisione della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo e a seguito delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 20 dicembre 2005 sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza è emersa la necessità di riformare in maniera organica la legge sulla cittadinanza.

La vigente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit, RS 141.0) risale al 29 settembre 1952. Nel passato è stata ripetutamente modificata da numerose revisioni che perseguivano obiettivi diversi e che ne hanno minato in modo crescente la comprensibilità e la chiarezza. È inoltre parso sempre più evidente che non è più soltanto necessario ridefinire terminologia e concetti o adeguarli alla normativa modificata, ma è oramai opportuno rinnovare radicalmente la legge sulla cittadinanza (LCit).

Poiché la progettata revisione riguarda gran parte della vigente legge sulla cittadinanza, quest'ultima è stata adeguata alle nuove esigenze e sottoposta a una riforma fondamentale nell'ambito di una revisione totale.

### **Principali obiettivi della revisione**

La revisione persegue sostanzialmente i seguenti obiettivi:

- garantire la coerenza con la nuova legge sugli stranieri (LStr) riguardo i requisiti richiesti in materia di integrazione e conoscenze linguistiche;
- migliorare la qualità delle basi decisionali (in conformità a quanto previsto dal Rapporto del DFGP sulla violenza giovanile come anche dal decreto del Consiglio federale relativo al Rapporto sulle misure d'integrazione del 30 giugno 2007) e conseguentemente garantire che solo gli stranieri ben integrati possano ottenere la cittadinanza svizzera;



- armonizzare i termini di residenza cantonali e comunali (decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2007 in combinato disposto con il Rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza);
- ridurre gli oneri amministrativi globali grazie alla semplificazione e all'armonizzazione degli iter e alla chiara distribuzione dei ruoli tra Cantoni e Confederazione in relazione alla procedura di naturalizzazione.

Soltanto in un momento successivo alla revisione della legge dovranno essere elaborate, nel quadro di un'ordinanza in materia di cittadinanza (OCit), le necessarie disposizioni di esecuzione.

### **Principali modifiche**

- iter procedurale unificato nel settore delle naturalizzazioni ordinarie per evitare il rischio d'inefficacia;
- chiara suddivisione delle competenze per quanto riguarda le sovrapposizioni tra Confederazione e Cantoni;
- termini d'ordine per la stesura dei rapporti d'indagine al fine di accelerare la procedura;
- nuova disciplina in materia di emolumenti (versamento anticipato dell'emolumento di naturalizzazione e indennizzo dell'onere supplementare occasionato ai Cantoni e ai Comuni);
- precisazione della nozione d'integrazione riuscita;
- permesso di domicilio (permesso C) quale condizione per poter presentare una domanda di naturalizzazione;
- riduzione della durata del soggiorno in Svizzera dagli attuali 12 a 8 anni quale incentivo a un'integrazione rapida;
- armonizzazione della durata del soggiorno cantonale e comunale;
- termine d'attesa di due anni dopo l'annullamento della naturalizzazione;
- disciplinamento dello statuto di una persona dopo l'annullamento della naturalizzazione agevolata;
- scambi di dati e d'informazioni tra autorità cantonali di naturalizzazione;
- semplificazione delle disposizioni sulla reintegrazione;
- adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 e alla Convenzione del 19 maggio 2006 per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati.

In allegato Vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto della revisione, il rapporto esplicativo e un questionario.

Ulteriori copie della documentazione in consultazione si possono ordinare via Internet all'indirizzo

<http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/aktuell.html>,  
<http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>



oppure presso l'Ufficio federale della migrazione, Sezione Cittadinanza, Segreteria, 3003 Berna-Wabern.

Vi preghiamo di inoltrare i pareri per iscritto entro il 22 marzo 2010 all'Ufficio federale della migrazione, Sezione Cittadinanza. Al fine di facilitare il lavoro di spoglio e di valutazione dei pareri ad opera dei nostri collaboratori, Vi preghiamo di inoltrare anche una copia elettronica al seguente indirizzo:

Urs.Fischli@bfm.admin.ch

Ringraziandovi sin d'ora della preziosa collaborazione Vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri cordiali saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf  
Consigliera federale

Allegati:

- Progetto posto in consultazione e rapporto esplicativo  
(ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d)  
(VD, NE, GE, JU: f)  
(BE, FR, VS: d, f)  
(GR: d, i)  
(TI: i)
- Lista dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)
- Questionario (d, f, i)